

IL PRESIDENTE
F.to Cav. Giuseppe Castellano

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Claudio Auricchio

Parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO/D.G.
F.to Dr. Claudio Auricchio

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata resa pubblica all'albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del Comune di Torchiara, sede operativa www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal 21-9-2012 come prescritto dall'art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Claudio Auricchio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

UNIONE COMUNI "ALTO CILENTO"
AGROPOLI - LAUREANA - LUSTRA - PERDIFUNO
PRIGNANO - RUTINO - TORCHIARA

Tel. 0974/831102 Fax 0974/831921

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE

N. 28
DELL'1 SETTEMBRE 2012

OGGETTO: Art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 - Autorizzazione all'utilizzo del Dott. Giuseppe Capozzolo dell'Ing. Agostino Sica e del sig. Biagio Motta da parte dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento".

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **UNO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 12,00, presso la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori:

CAV. CASTELLANO GIUSEPPE	PRESIDENTE
AVV. ALFIERI FRANCESCO	ASSESSORE
PROF. GARGANO RAFFAELLO	ASSESSORE
ING. VORIA MICHELE	ASSESSORE
D.SSA ROSARIA MALANDRINO	ASSESSORE
RAG. SERRA ANGELO	ASSESSORE

Partecipa il Segretario dell'Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA ESECUTIVA UNIONALE

PREMESSO che per la gestione dei servizi svolti per conto dei comuni facenti parte dell'Unione Alto Cilento ed in particolare del servizio afferente al ciclo integrato dei rifiuti si rende necessario avvalersi della prestazione di personale di categoria D anche per orario ridotto;

CONSIDERATA, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311, articolo 1, comma 557, la possibilità per le Unioni di Comuni di avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti degli Enti aderenti all'Unione, per un periodo di tempo determinato;

DATO ATTO che è possibile utilizzare i predetti lavoratori, con prestazione lavorativa in aggiunta al rapporto di lavoro d'obbligo presso l'Ente di appartenenza, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa di durata massima dell'orario di lavoro settimanale (fissato in una media di 48 ore dal d.Lgs. 66/2003 art. 3);

CONSIDERATO che l'Unione dei Comuni Alto Cilento, ha richiesto al Comune di Agropoli con nota del 08/06/2011 prot. 75/2011, l'autorizzazione all'utilizzo dei dipendenti Agostino Sica, Giuseppe Capozzolo e Biagio Motta, per svolgere orario aggiuntivo ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004 e dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004;

ATTESO che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più Enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo;

RICHIAMATA

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;

- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione;

- l'art.20 dello Statuto dell'Unione che prevede la possibilità, per l'Unione, di richiedere l'utilizzazione di personale dei Comuni della stessa, previa convenzione;

- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez.controllo per la Lombardia, che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

CONSIDERATO che la convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una

particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;

b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Ritenuto, pertanto, opportuno omogeneizzare e raggruppare le varie indicazioni che connotano tale istituto nell'allegato schema di convenzione;

TENUTO CONTO che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

VISTA la nota in cui i dipendenti Ing. Agostino Sica, dr. Giuseppe Capozzolo e sig. Biagio Motta dichiarano la propria disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa ulteriore presso l'Unione ed il parere favorevole del responsabile dell'area presso cui è assegnato;

VISTO l'art. 92, comma 1, del TUEL 267/2000 e l'art. 4 e seguenti del CCNL 14/09/2000;

CONSIDERATO che qualora la prestazione da rendersi da parte dei dipendenti si configuri giuridicamente come prestazione da lavoro dipendente derivante da rapporto di lavoro da stipularsi direttamente con l'Unione esiste obbligo di coordinamento e rispetto dei vincoli in materia di lavoro dipendente dettati da apposite disposizioni normative;

VISTO l'art. 30 del d.lgs. 267/2000 che prevede la possibilità che gli Enti locali di sottoscrivere convenzioni per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati;

VISTO l'art. 15 della Legge 241/1990 che dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATA pertanto l'esigenza dell'Unione Alto Cilento di acquisire la suddetta professionalità mediante costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato massimo per un anno e per un numero di 12 ore ricorrendo a quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

DATO ATTO che:

a) il reclutamento del personale in questione per prestazione lavorativa ordinaria da lavoro subordinato avviene in deroga a quanto previsto dal D.L.vo 165/2011, prescindendo dalla procedura selettiva, in quanto trattasi di prestazione lavorativa da lavoro dipendente da rendersi da parte di personale già dipendente di Pubblica Amministrazione, assunto a seguito di procedure concorsuali;

b) trattasi di prestazione lavorativa di lavoro subordinato a tempo determinato;

c) la spesa per l'acquisizione delle professionalità di cui al presente atto rientra nella "spesa di personale" dell'Unione prevista in sede di bilancio di previsione;

d) l'acquisizione delle professionalità come sopra precisate avviene ed è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni in materia di spesa di personale e vincoli da parte di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione;

VISTA la delibera di Giunta del Comune di Agropoli n. 247 del 05/07/2012 con la quale si approva la bozza di convenzione per l'utilizzo da parte dell'Unione di Comuni Alto Cilento dei dipendenti Sica, Capozzolo e Motta;

TUTTO quanto sopra ritenuto e premesso,

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso dal Direttore Referente dell'Unione sulla proposta della presente deliberazione,

VISTO il parere di regolarità contabile favorevolmente espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta della presente deliberazione;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di prendere atto dell'esigenza dell'Unione Alto Cilento, di acquisire le professionalità necessarie al corretto svolgimento dei servizi associati mediante costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 30/06/2013 e per un numero di ore 12 ricorrendo a quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2011;

2. di prendere atto della disponibilità dei dipendenti Sica, Capozzolo e Motta per prestazione lavorativa da lavoro dipendente, ex art. 1 comma 557 Legge 311/2004, a tempo determinato e per il numero di 12 ore - categoria giuridica D1 - categoria economica D1 - CCNL Enti Locali;

3. di approvare l'allegato schema di convenzione, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da stipularsi tra il Comune di Agropoli e l'Ente proponente Unione dei Comuni Alto Cilento;

4. di autorizzare, altresì, il Direttore Generale alla stipula della relativa convenzione;

5. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.